

23558/19



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE P.A.

Ud. 28/03/2019 - CC

R.G.N. 13568/2018

Ca. 23558
Rep.

C.O. + C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13568-2018 proposto da:

COMUNE DI MONTEGIORDANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

lu

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1952/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCIA.

er

Rilevato che:

1. Nel settembre 2010, (omissis) e (omissis), in proprio e quali esercenti la potestà sul minore (omissis), convenivano innanzi al Tribunale di Castrovillari il Comune di Montegiordano, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio minore (omissis), che alla guida del proprio ciclomotore, al fine di evitare l'impatto con un'autovettura proveniente dalla direzione opposta, frenava improvvisamente, perdendo il controllo del mezzo ed impattando il capo contro un bullone che sporgeva da un palco installato sulla piazza.

Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata il 10/03/2015, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda, per insussistenza del nesso di causa.

2. (omissis) e (omissis) proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure.

Con sentenza n. 1952 del 13 novembre 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando l'Ente appellato a versare in favore di (omissis) la somma di euro 37.954,68. La Corte territoriale riteneva integrati gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno diretta derivazione della combinazione dell'intervento umano (la frenata improvvisa con conseguente perdita di controllo del mezzo) con il modo d'essere della cosa (sporgenza dei bulloni verso la sede destinata al transito dei veicoli).

3. Avverso tale pronuncia il Comune di Montegiordano propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. (omissis) e (omissis) resistono con controricorso illustrato da memoria.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con l'unico motivo formulato, parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la responsabilità dell'Ente in base ad elementi di fatto insussistenti, e malgrado la ricorrenza di comportamenti del danneggiato idonei a recidere il nesso causale tra l'evento lesivo e la causa del danno.

Il ricorso è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto e valutazione prova.

Così come formulato il ricorso appare volto a rappresentare una tesi interpretativa alternativa rispetto a quella effettivamente seguita dalla Corte territoriale. Il motivo è, infatti, inammissibile in quanto diretto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di là della veste formale conferita alla censura - il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici. La doglianza sollevata è evidentemente diretta ad ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, sui quali il giudice di merito ha deciso con motivazione coerente, articolata in ordine al rilievo per cui il danno è conseguenza immediata e diretta della sporgenza dei bulloni del palco verso la strada destinata alla circolazione dei veicoli, di guisa che l'evento lesivo deve intendersi eziologicamente connesso non già al dinamismo della *res* in sé e per sé considerato, quanto piuttosto alla combinazione della condotta umana con il modo d'essere intrinsecamente pericoloso della cosa.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.




P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione in data 28 marzo 2019.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria
Oggi. 23 SET. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Coda

Sezione Sesta
Corte Suprema di Cassazione
Roma